

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3229 del 13/07/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1099 del 19/04/2016 intestata a VOSSLOH-SCHWABE ITALIA S.p.A. per lo stabilimento di fabbricazione articoli in materie plastiche sito nel Comune di Sarsina, Via Strada San Martino n. 15.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3331 del 10/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno tredici LUGLIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1099 del 19/04/2016 intestata a VOSSLOH-SCHWABE ITALIA S.p.A. per lo stabilimento di fabbricazione articoli in materie plastiche sito nel Comune di Sarsina, Via Strada San Martino n. 15.

LA DIRIGENTE

Vista la sotto riportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1099 del 19/04/2016 ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VOSSLOH-SCHWABE ITALIA S.p.A. con sede legale in Comune di Sarsina, Via Strada San Martino n.15. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione articoli in materie plastiche, sito nel Comune di Sarsina, Via Strada San Martino n. 15.", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta richiedente in data 26/04/2016 con atto Prot. Unione 16586, così come aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-6744 del 18/12/2017, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 09/01/2018 con atto Prot. Unione 1021;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- all'ALLEGATO C, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 18/03/2020, acquisita al Prot. Unione n. 11827 e da ArpaE al PG/2020/45825 del 25/03/2020, da VOSSLOH - SCHWABE ITALIA S.p.A. nella persona di Chiocchini Tommaso, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3-bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 21/04/2020 Prot. Unione n. 17168, acquisita da ArpaE al PG/2020/58522, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Tenuto conto che in data 04/06/2020 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 21770 e da ArpaE in data 08/06/2020 al PG/2020/81838;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 17296 del 22/04/2020, acquisita da ArpaE al PG/2020/61007 in data 27/04/2020, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sarsina ha comunicato quanto segue: "Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta a questo Comune in data 25/03/2020 prot. n. 2638 con allegata dichiarazione in merito all'impatto acustico del tecnico competente in acustica Chiocchini Tommaso del 13/03/2020, si prende atto della dichiarazione in merito all'impatto acustico.";

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 08/07/2020, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente

ALLEGATO A;

Ritenuto pertanto di procedere con apposita determinazione all'aggiornamento della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1099 del 19/04/2016 ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VOSSLOH-SCHWABE ITALIA S.p.A. con sede legale in Comune di Sarsina, Via Strada San Martino n.15. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione articoli in materie plastiche, sito nel Comune di Sarsina, Via Strada San Martino n. 15.*", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta richiedente in data 26/04/2016 con atto Prot. Unione 16586, **come segue**:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della sopra indicata, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1099 del 19/04/2016** ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VOSSLOH-SCHWABE ITALIA S.p.A. con sede legale in Comune di Sarsina, Via Strada San Martino n.15. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione articoli in materie plastiche, sito nel Comune di Sarsina, Via Strada San Martino n. 15.*", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta richiedente in data 26/04/2016 con atto Prot. Unione 16586, **come segue**:
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della Determinazione sopra indicata, con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1099 del 19/04/2016.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1099 del 19/04/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Sarsina per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA**(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)****A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di ArpaE con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1099 del 19/04/16, rilasciata dal SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 26/04/2016 prot. n. 16586, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6744 del 18/12/2017, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 09/01/2018 prot. n. 1021.

Con l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto viene richiesto quanto di seguito riportato:

- emissione E8 – nella precedente autorizzazione ad essa erano convogliati gli effluenti provenienti da n. 2 elettroerosioni a filo, la modifica prevede di collegare anche i macchinari di seguito indicati:
 - n.2 rettifiche/frese tradizionali (“BERMI” e “CAMUT”);
 - n.3 rettifiche/frese a controllo numerico (“TACCHELLA”, “CNS” E “OPS550”);
 - n.1 tornio a controllo numerico (“MAHO”);
 - n.2 elettroerosioni a tuffo;
 - n.1 saldatrice laser;
 - n.1 filettatrice/foratrice automatica;
 - n.1 macchina automatica che piega e taglia bandelle di ottone e inox (RF103);
 - n.1 macchina automatica che fora e filetta fori su nippel in alluminio (RF101).
 Il nuovo sistema di aspirazione comporterà la realizzazione di un nuovo camino con aumento di portata da 900 Nmc/h a 10.000 Nmc/h e l'installazione di un sistema di filtrazione a pannelli con prefiltro metallico;
- emissione E11 – attualmente ad essa sono convogliati gli effluenti prodotti dal reparto stampaggio delle materie plastiche, la modifica riguarda la sostituzione delle materie prime utilizzate, senza variazioni nelle condizioni autorizzate per tale emissione (portata, durata, altezza, inquinanti e valori limite);
- caldaie ad uso civile C1 (27 kW), C2 e C3 (430 kW cad.), tutte alimentate a metano.

La Ditta comunica altresì l'attivazione della emissione già autorizzata E28 “Silos di stoccaggio delle resine” ma non ancora messa in esercizio.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di ArpaE, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di ArpaE del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di ArpaE, in quanto relativamente alle emissioni oggetto di modifica i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività similari, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Dato atto che il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto

altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa e al prot. PG/FC/2016/9353.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- emissione E8 “Officina – centri di controllo numerico” – nella precedente autorizzazione, trattandosi di emissione derivante da due elettroerosioni a filo, erano stati prescritti i valori limite per gli inquinanti polveri totali (5 mg/Nmc) e Composti organici volatili - COV espressi come C organico totale (5 mg/Nmc), come previsto al punto 4.13.17 “Elettroerosione” dei criteri regionali ex CRIEAR approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, nonché al punto 6 “Trattamenti di elettroerosione” dell'Allegato 4.31 “Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Alla luce delle modifiche sopra riportate, oltre a quanto già prescritto per l'attività di elettroerosione occorre valutare i contributi derivanti dalle nuove attività, ovvero:
 - le attività di rettifica, tornitura, fresatura, taglio, foratura e filettatura sono ricomprese:
 - al punto 4.13.18 “RETTIFICA, TORNITURA, FORATURA, FRESATURA, TAGLIO” dei criteri regionali ex CRIEAR approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, nel quale si prescrive un valore limite pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante “polveri”;
 - al punto 5 “Taglio di manufatti metallici” dell'Allegato 4.31 “Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., nel quale si prescrive un valore limite pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante “polveri totali”;
 - all'Allegato 4.31-bis “Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno”, nel quale si prescrive un valore limite pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante “polveri totali/nebbie oleose”;
 - l'attività di saldatura è ricompresa:
 - al punto 4.13.20 “Saldatura” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce valori limite per gli inquinanti “Polveri” (10 mg/Nmc), “Ossidi di Azoto espressi come NO₂” (5 mg/Nmc) e “Monossido di Carbonio” (10 mg/Nmc);
 - all'allegato 4.29 “Saldatura di oggetti e superfici metalliche” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite pari a 10 mg/Nmc per il solo parametro “Polveri”;

Tenuto conto di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i. e al comma 7 dell'art. 270 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., si applicano i valori limite in emissione più restrittivi fra quelli sopra indicati per ogni inquinante, ovvero:

Polveri totali/nebbie oleose	5 mg/Nmc
Composti organici volatili - COV espressi come C organico totale	5 mg/Nmc
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	5 mg/Nmc
Monossido di Carbonio	10 mg/Nmc

La Ditta dovrà effettuare i tre monitoraggi previsti in fase di messa a regime della emissione modificata, successivamente i monitoraggi dovranno essere effettuati con una periodicità almeno annuale;

- emissione E11 “Reparto stampaggio” – tenuto conto che l'emissione non subirà modifiche nei parametri autorizzati (portata, durata, altezza), evidenziato che la tipologia di attività sarà la medesima già autorizzata (stampaggio su presse ad iniezione di resine termoplastiche), si ritiene di confermare le condizioni riportate nella precedente autorizzazione (20 mg/Nmc per l'inquinante “Composti organici volatili - COV espressi come C organico totale”, obbligo di monitoraggio periodico annuale). Considerato altresì che la modifica prevede un ampliamento della tipologia di resine termoplastiche utilizzate, si ritiene di prescrivere un monitoraggio della emissione entro 60 giorni dal rilascio dell'aggiornamento al fine di verificare il rispetto del valore limite anche a seguito della modifica delle materie prime ;

- emissione E28 “Silos di stoccaggio delle resine” – la Ditta dovrà comunicare la messa in esercizio della emissione con un anticipo di almeno 15 giorni;
- caldaie ad uso civile C1 (27 kW), C2 e C3 (430 kW cad.), tutte alimentate a metano – queste emissioni sono relative ad impianti termici civili con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell’art. 269 del Titolo I del citato Decreto;
- per le altre emissioni non oggetto di modifica si confermano le valutazioni e prescrizioni riportate nell’Allegato A all’Autorizzazione Unica Ambientale adottata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est di ArpaE con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1099 del 19/04/16, rilasciata dal SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 26/04/2016 prot. n. 16586, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6744 del 18/12/2017, rilasciata dal SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio in data 09/01/2018 prot. n. 1021.

Il Comune di Sarsina, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all’aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall’art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l’istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell’endo-procedimento succitate, consente di aggiornare l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell’AUA adottata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est di ArpaE con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1099 del 19/04/16, rilasciata dal SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 26/04/2016 prot. n. 16586, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6744 del 18/12/2017, rilasciata dal SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio in data 09/01/2018 prot. n. 1021, e dalla documentazione allegata all’istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 18/03/2020 P.G.N. 11827, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente le seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico” ai sensi dell’art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E31 – LABORATORIO PROVE

proveniente da un impianto compreso alla lettera jj) punto 1. parte I dell’allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI E9, E10 – LOCALE DI DEUMIDIFICAZIONE

EMISSIONI E13, E14–LOCALI DI DEUMIDIFICAZIONE (camino evacuatore di calore)

EMISSIONI E18, E19 – RICAMBI ARIA IN LOCALI OFFICINA MANUTENZIONE

EMISSIONI E24, E25 – CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE

EMISSIONI E20, E21, E22 – ARIA CALDA DA COMPRESSORI ARIA 1, 2 E 3

EMISSIONE E23 – ARIA CALDA DA ESSICCATORE ARIA

derivanti da sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell’art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE C1 – RISCALDAMENTO ACQUA SANITARIA (27 kW, a metano)

EMISSIONE C2 – RISCALDAMENTO STABILIMENTO (430 kW, a metano)

EMISSIONE C3 – RISCALDAMENTO STABILIMENTO (430 kW, a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di componenti per l'illuminotecnica sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E8 – OFFICINA – CENTRI DI CONTROLLO NUMERICO

Impianto di abbattimento: prefiltro metallico, filtro a pannelli

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose	5	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C organico totale)	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E11 – REPARTO STAMPAGGIO

Portata massima	30.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C organico totale)	20	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. E12 – VASCA TRATTAMENTI TERMICI

Portata massima	2.300	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
di cui Nebbie oleose	5	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONI N. E15, E16, E17 – SILOS DI STOCCAGGIO DELLE RESINE

EMISSIONI N. E26, E27, E28 – SILOS DI STOCCAGGIO DELLE RESINE

Portata massima	54	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	36	h/anno

Per tali emissioni non si fissano dei valori limite, visti i tempi di utilizzo dei silos (circa 36 ore/anno) e considerato che le resine stoccate presentano una granulometria consistente e quindi un basso contenuto di materiale particellare.

EMISSIONE N. E29 – REPARTO ASSEMBLAGGIO LED

Portata massima	5.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E30 – MACINATURA RESINE PLASTICHE

Impianto abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E32 –STAMPANTE 3D

Portata massima	180	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	12	h/g

Tenuto conto dei consumi limitati di inchiostri e della portata contenuta del punto di emissione, non si fissano valori limite per gli inquinanti Polveri e Sostanze organiche volatili.

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E8** ed

alla **emissione E28** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.

4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Sarsina la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E8** ed alla **emissione E28**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E8** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. **Entro 60 giorni** dal rilascio del presente aggiornamento di AUA, la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio alla **emissione modificata E11**, al fine di verificare il rispetto dei valori limite a seguito della modifica apportata relativamente alle materie prime utilizzate. **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E8, E11, E12 ed E30** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. I monitoraggi periodici per la **emissione E29** sono sostituiti dalla annotazione mensile dei consumi di filo di stagno e di colla (validati dalle relative fatture di acquisto) sul registro di cui al successivo punto 11. I consumi di filo di stagno e di colla non devono essere rispettivamente superiori a **200 kg** e **390 kg/anno**.
10. I consumi di inchiostri (validati dalle relative fatture di acquisto) utilizzati per la stampante 3D di cui alla **emissione E32** devono essere annotati mensilmente sul registro di cui al successivo punto 11.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di filo di stagno e di colla, così come precisato al precedente punto 9, relativamente alla **emissione E29**;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di inchiostri per la stampante 3D, così come precisato al precedente punto 10, relativamente alla **emissione E32**.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.